

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DELLA REGIONE SICILIA

PROPOSTA

LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI

TAVOLO TECNICO REGIONALE

8 MAGGIO 2013

I.C.S. "PADRE PINO PUGLISI"

UFFICIO DI GABINETTO

ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Un'attenta analisi del sistema dell'istruzione siciliano deve necessariamente partire dalla valutazione delle caratteristiche del territorio che presenta una quota importante di suolo montano (24%), collinare: il 61,4%, pianura il 14,2% ; gli arcipelaghi e le isole minori, formano circa l'1% di tutta la superficie regionale (circa 251 km² su 25.711 km² totali). Compresa l'isola di Sicilia, vi sono 19 isole abitate (33.172 abitanti nelle sole isole minori. che insieme con l'isola di Sicilia, costituiscono il territorio della Regione Siciliana, 25.711 km² totali. Nell'anno scolastico 2013/2014, in Sicilia le autonomie scolastiche statali funzionanti saranno 888 di cui molte in sede di scuole di montagna.

**FLUSSI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA:
DALL'A.S. 2008/2009 ALLE ISCRIZIONI 2013/2014**

SCUOLA DELL'INFANZIA

PROV.	A.S. 2008/2009	A.S. 2009/2010	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	A.S. 2012/2013	A.S. 2013/2014	DIFF. 2012/2013- 2013/2014	DIFF. 2008 -2013
AG	11.914	12.042	11.894	11.834	11.504	11.362	-142	-542
CL	7.874	7.929	7.922	7.644	7.423	7.348	-75	-526
CT	26.178	26.797	26.525	26.537	27.118	26.508	-610	-330
EN	4.481	4.665	4.678	4.600	4.451	4.406	-45	-75
ME	12.487	13.014	13.215	13.300	13.468	13.065	-403	578
PA	24.479	24.054	23.981	24.506	25.546	25.307	-239	828
RG	7.944	8.246	8.131	8.261	8.072	8.043	-29	99
SR	9.821	9.986	9.845	9.945	9.995	9.753	-242	-68
TP	9.823	10.311	10.004	10.183	10.023	9.800	-223	-23
TOT.	115.001	117.044	116.195	116.810	117.600	115.592	-2.008	-59

SCUOLA PRIMARIA

PROV.	A.S. 2008/2009	A.S. 2009/2010	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	A.S. 2012/2013	A.S. 2013/2014	DIFF. 2012/2013- 2013/2014	DIFF. 2008 -2013
AG	23.839	23.323	22.978	22.510	22.732	22.203	-529	-1.636
CL	14.824	14.778	14.615	14.470	14.384	14.016	-368	-808
CT	55.551	55.252	55.201	54.771	55.048	54.978	-70	-573
EN	9.160	8.983	8.699	8.424	8.298	8.151	-147	-1.009
ME	27.688	27.708	27.449	27.161	27.059	26.977	-82	-711
PA	64.159	63.938	63.329	63.415	62.992	63.235	243	-924
RG	15.886	15.823	15.683	15.524	15.623	15.470	-153	-416
SR	19.624	19.573	19.489	19.364	19.556	19.125	-431	-499
TP	22.207	21.947	21.506	21.176	21.122	20.603	-519	-1.604
TOT.	252.938	251.325	248.949	246.815	246.814	244.758	-2.056	-8.180

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROV.	A.S. 2008/2009	A.S. 2009/20010	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	A.S. 2012/2013	A.S. 2013/2014	DIFF. 2012/2013- 2013/2014	DIFF. 2008 -2013
AG	15.990	16.180	16.225	15.991	15.520	14.667	-853	-1.323
CL	10.521	10.324	10.389	10.146	9.853	9.533	-320	-988
CT	39.489	39.350	38.731	38.334	37.629	36.496	-1.133	-2.993
EN	6.031	5.996	6.087	6.063	5.933	5.703	-230	-328
ME	19.350	18.886	18.626	18.419	18.205	17.844	-361	-1.506
PA	45.781	46.163	45.420	44.538	43.308	42.901	-407	-2.880
RG	11.083	11.070	10.980	10.813	10.652	10.417	-235	-666
SR	13.177	12.936	13.071	13.024	12.738	12.417	-321	-760
TP	15.013	14.999	14.996	14.848	14.320	13.863	-457	-1.150
TOT.	176.435	175.904	174.525	172.176	168.158	163.841	-4.317	-12.594

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (non sono ancora disponibili i dati disaggregati per provincia)

PROV.	A.S. 2008/2009	A.S. 2009/20010	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	A.S. 2012/2013	A.S. 2013/2014	DIFF. 2012/2013- 2013/2014	DIFF. 2008 -2012
AG	24.761	24.247	24.309	24.224	23.725			1.036
CL	16.018	15.875	15.514	15.010	15.015			1.003
CT	58.677	56.667	55.443	53.244	53.717			4.960
EN	9.457	9.436	9.166	8.914	8.768			689
ME	31.743	30.855	29.660	29.086	28.505			3.238
PA	64.293	63.156	60.297	60.226	59.008			5.285
RG	16.474	15.575	15.980	15.897	15.839			635
SR	20.971	20.760	20.752	20.032	20.236			735
TP	23.637	23.441	23.340	23.066	22.628			1.009
TOT.	266.031	260.012	254.461	249.699	247.441	0		18.590

Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 19 commi 5 e 5bis del DL 98/2011 tutt'ora vigenti è condizione indispensabile per una più adeguata organizzazione della rete scolastica regionale, pur nel rispetto delle quote di organico che saranno attribuite alla Regione Sicilia.

A tal proposito, in relazione alla popolazione scolastica rilevata per l'anno 2012/2013 pari a 780.535, assumendo come valore medio 850 di popolazione scolastica, quale dato per assicurare la loro stabilità nel tempo, consolidandone le singole autonomie, *si ritiene che sia necessaria l'attribuzione di un contingente organico di dirigenti scolastici di almeno 900, in considerazione delle predette caratteristiche orografiche del territorio, della caratteristica insulare, nonché la presenza di specificità linguistiche afferenti alle minoranze greco – albanesi e francofone.*

In ordine all'attribuzione del contingente di dirigenti da attribuire per i CPIA si ritiene opportuno un maggiore approfondimento relativo alle modalità di costituzione sui territori regionali, nonché sui criteri

da adottare

La scuola pubblica in questi ultimi anni è stata oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali.

Il nuovo quadro normativo e recenti sentenze della Corte Costituzionale sugli snodi più importanti del sistema dell'istruzione, con particolare riferimento ai trasferimenti di funzioni dallo Stato alle regioni, richiedono nuovi criteri ed un nuovo indirizzo di programmazione per la definizione del piano regionale di razionalizzazione delle Autonomie scolastiche e per la programmazione dell'offerta formativa dall'anno scolastico 2014/2015.

L'azione oggetto del presente atto è di fondamentale importanza per la crescita culturale, sociale, economica della Regione per quanto attiene al processo, in atto, di riorganizzazione del "sistema istruzione" dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Al momento, sta entrando a regime la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione, che mira a riorganizzare e rinnovare l'offerta formativa, rendendola più snella ed efficace in funzione delle scelte dell'utenza.

Le regioni e le province sono chiamate a definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente ed a progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado, per meglio rispondere alle esigenze dell'utenza e del mondo

La Regione, per una programmazione efficiente ed efficace sul territorio, dovrà tenere conto e delle norme generali emanate dallo Stato e delle reali esigenze delle realtà locali, quali l'utenza, l'incremento lavorativo, l'imprenditoria e lo sviluppo aziendale, prevedendo misure volte a ridurre il disagio degli utenti: una efficace ed efficiente programmazione costruisce il futuro dei territori regionali.

Quadro normativo di riferimento.

2. 1 Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- l' art. 21 della legge 59/1997;
- gli articoli da 137 a 139 del decreto legislativo 112/1998;
 - l'art. 64, comma 3, del decreto legge 112/2008 convertito dalla legge 133/2008;
 - Il Piano di dimensionamento scolastico adottato dalla Regione Siciliana con decreto assessoriale 8/GAB del 5.03.2013;
- il decreto del Presidente della Repubblica 233/1998;

- il decreto ministeriale 331/1998 (Disposizioni per riorganizzazione rete scolastica, formazione delle classi e determinazione organici);
 - il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante norme per il riordino dei licei, a norma dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
 - l'art. 19 del decreto legge 98/2011;
 - la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009, affermativa del principio per cui le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
 - la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7.06.2012 che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 della legge 11/2011 per violazione dell'art.117, terzo comma, della Costituzione essendo una norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente.

Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica.

Per acquisire o mantenere l'autonomia, le scuole secondarie di secondo grado devono avere un numero di alunni attualmente compreso tra i seicento ed i novecento, tenendo conto del *trend* delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo.

Deroghe:

- per le istituzioni scolastiche site nei comuni dichiarati montani, il numero minimo degli alunni è ridotto a quattrocento;
- per le istituzioni scolastiche insistenti in aree ad alta densità demografica con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, può non essere applicato il parametro massimo (novecento alunni).

Nel rispetto dei limiti quantitativi nazionali, fissati dal c. 5 art. 19 della legge 15.07.2011 n. 111, modificato dalla legge 183/2011 art. 4 c. 69 e come ribaditi dalla nota ministeriale MIUR del 28.12.2012 prot. 9826 questo assessorato intende adottare i criteri di seguito individuati:

- Nei casi di fusione o aggregazione di scuole del primo ciclo , nell'ottica di una valida razionalizzazione e di un riequilibrio dell'offerta scolastica sul territorio di riferimento, che preveda dimensioni ottimali per tutte le istituzioni scolastiche e la loro diffusione capillare nel territorio, va privilegiata la costituzione di Istituti comprensivi di scuola dell'infanzia , primaria e secondaria di primo grado con riferimento alla maggiore vicinanza territoriale dei plessi scolastici;

- Per le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo, si procederà prioritariamente, al fine di salvaguardare l'identità delle Istituzioni scolastiche, e per una maggiore funzionalità organizzativa e didattica, alla aggregazione di Istituti sottodimensionati dello stesso ordine e tipo;

- la costituzione di Istituti di diverso ordine e tipo va realizzata nei casi in cui sia indispensabile per garantire la permanenza della sede dell'Istituzione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento mantenendone di norma l'autonomia e la personalità giuridica;

- per gli interventi di cui ai punti precedenti, si dovrà tenere conto della concreta possibilità delle Istituzioni scolastiche di risultare nel tempo centri dotati di oggettiva capacità di interlocuzione nei contesti territoriali in cui operano e quindi garantire alle stesse stabilità nel tempo ;

- al fine di assicurare stabilità alle Istituzioni scolastiche nel territorio di riferimento la riorganizzazione potrà riguardare anche Istituti che, in atto, non siano in situazione di sottodimensionamento;

- nel caso di Istituzioni scolastiche con un numero di alunni di molto superiore a quanto previsto dai parametri della L.R. 6/2000 si procederà, ove possibile, alla disaggregazione

- rispettare le specificità delle scuole allocate nelle isole minori, nei paesi montani, e di rispettare le specificità linguistiche;

- tenere conto all'interno del territorio di ciascuna Provincia, delle condizioni socioeconomiche del territorio, dei collegamenti esistenti tra i vari centri, nonché delle affinità culturali e delle tradizioni locali;

- Si adotterà un piano dell'offerta formativa unitamente agli interventi di dimensionamento per la salvaguardia e lo sviluppo territoriale.

Autonomie scolastiche formate da scuole del primo ciclo – scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado

Sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d. l. 98/2011, la scuola dell'infanzia la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle Autonomie scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi per acquisire autonomia devono essere costituiti i tra seicento e novecento alunni nelle istituzioni scolastiche site nei comuni dichiarati montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche il numero minimo degli alunni è ridotto a quattrocento.

Programmazione dell'offerta formativa.

La programmazione dell'offerta formativa è costituita dall'analisi delle necessità di conoscenza della società, dai bisogni formativi che ogni singolo territorio, anche in base alle sue peculiarità, richiede per il suo sviluppo; è, quindi, necessario armonizzare le esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio.

La razionalizzazione della programmazione dell'offerta formativa consiste nella strutturazione territoriale dei percorsi formativi, in modo tale da assicurare la più ampia offerta e da eliminare ogni duplicazione su limitate porzioni di territorio, armonizzando il tutto con la realtà socio-economica territoriale e culturale e con l'offerta della formazione professionale; pertanto gli indirizzi autorizzati, ma non attivati dalle Autonomie scolastiche, non sono ritenuti come opzione automaticamente ripetibile della loro offerta formativa, non saranno automaticamente riconsiderati per l'a.s. 2014/2015 e se ne richiederà la cancellazione all'Ufficio Scolastico Regionale.

I nuovi indirizzi saranno attivati nei casi specifici di:

- sostituzione di indirizzi effettivamente attivati nell'a.s. 2011/2012;
- disponibilità di spazi sufficienti a garantire la qualità dell'attività didattica e il pieno rispetto della sicurezza, sia a livello di edificio che di aule e di laboratori idonei agli indirizzi.

Attività Procedurale

Premesso che l'attività di definizione del processo di razionalizzazione della rete scolastica regionale è di competenza della Regione Sicilia, che ne traccia come precedentemente indicato, gli indirizzi attuativi, l'Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale provvederà al coordinamento nella stesura dei piani provinciali garantendone interventi all'interno di un quadro omogeneo a livello regionale che assicurino stabilità alla rete per almeno un triennio.

In osservanza della legge regionale 6/200, le province, nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte tra i diversi livelli istituzionali elaborano i piani provinciali, pertanto:

- attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le Autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere;
- acquisiscono le proposte deliberate dai comuni, con i relativi pareri dell'Autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del primo ciclo;
- acquisiscono le proposte ed i pareri delle Autonomie scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado;
- definiscono, approvano il piano e lo trasmettono alla Regione secondo le modalità indicate e nei tempi da essa previsti;

Piano regionale.

L'Assessorato Regionale, acquisite le proposte dei piani provinciali:

- convoca il tavolo di confronto istituito con decreto assessoriale 1110/IX del 4.11.2008
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
- approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta, il piano regionale e lo trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale per i dovuti adempimenti.